

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO ALL'ASL DI PORZIONE DI STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MERCATO N. 25 – CREMA, QUALE SEDE DEL CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO DISTRETTUALE DELL'ASL DELLA PROVINCIA DI CREMONA.

TRA

II COMUNE DI CREMA (cod.fisc.p/iva 00111540191) con sede legale a Crema, Piazza Duomo n. 25 rappresentato dal sig..... nella sua qualità di Dirigente di Area....., di seguito denominato Comune;

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE della Provincia di Cremona (cod.fisc. p/iva 01150400198) con sede a Cremona, Via S. Sebastiano n. 14 legalmente rappresentata dal sig.....nella sua qualità di, di seguito denominata ASL;

PREMESSO CHE

- i rapporti tra le ASL e gli Enti Locali sono disciplinati, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, dalla L.R. n. 31/1997 e L. 328/00 del 8.11.2000;
- l'avviato processo di nuova cultura socio-sanitaria e socio-assistenziale, basato su un sistema integrato di interventi, si propone di perseguire una migliore qualità della vita ed appropriate risposte alla cittadinanza;
- l'ASL annovera fra i propri Servizi socio-sanitari il Consultorio Familiare Integrato distrettuale di Crema, contenente i Settori: Famiglia, Minori, Anziani, Disabili;
- con delibera di Giunta Comunale n. 2007/00412 del 11.12.2007 è stata approvata la convenzione per la concessione in uso all'ASL di porzione dello stabile di proprietà comunale in Via Mercato 25 quale sede del Consultorio Familiare integrato distrettuale dell'Asl della Provincia di Cremona con scadenza 10.01.2014;
- con delibera di G.C n... del... e delibera diè stato approvato il rinnovo della citata convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- 2) Il Comune concede in uso all'ASL, quale sede del Consultorio Familiare Integrato distrettuale dell'ASL della Provincia di Cremona, parte dello stabile di proprietà comunale sito in via Mercato n. 25, Crema meglio individuato nella **planimetria allegata**;
- 3) L'utilizzo avverrà ad un **valore di rimborso annuo da parte dell'ASL al Comune determinato in €20.000,00** (ventimila euro) che verrà versato dall'ASL stessa in unica soluzione entro il 30.6 di ogni anno, con decorrenza dal gennaio 2014 dell'immobile adibito a sede del Consultorio Familiare Integrato di Crema.
Le spese sostenute relative alla gestione e funzionamento dell'immobile quali le utenze (gas, acqua, climatizzazione, energia elettrica, ecc), ove non sia possibile avere gruppi di misura separati, la tassa smaltimento rifiuti e tutte le spese comuni (manutenzione impianti, fognature, attrezzature varie, manutenzione verde e spazi esterni comuni) saranno posti a carico delle parti secondo una ripartizione millesimale che sarà determinata, previo le opportune verifiche tecniche, in base alla reale superficie occupata.
E' a carico del Comune il premio di assicurazione contro gli incendi e R.C. anche per gli spazi dati in uso all'ASL.
L'ASL dichiara di avere, per il rischio locativo, propria Polizza Assicurativa con primaria Compagnia e garantisce di estendere la copertura per l'immobile in argomento per tutta la durata della convenzione e fino al suo rilascio di valore idoneo.

4) La presente convenzione ha durata di anni 6 (sei).

Alla scadenza del periodo la convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo su richiesta dell'ASL, previa adozione di un nuovo atto deliberativo ed aggiornamento del rimborso annuo.

L'ASL potrà comunque recedere dalla convenzione dandone comunicazione al Comune con lettera raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima dalla data in cui il recesso ha esecuzione nel caso in cui i servizi sanitari insediati nell'edificio cessino o siano trasferiti in altra sede.

5) L'ASL dovrà valersi dell'immobile esclusivamente per i servizi del Consultorio Familiare Integrato distrettuale di competenza e non altrimenti. E' fatto inoltre divieto di cedere in comodato o sublocare, anche in parte, i locali concessi in uso. Il cambiamento dell'uso convenuto o la sublocazione dei locali comporteranno la risoluzione della presente convenzione con obbligo dell'immediata riconsegna al Comune.

6) Non potranno essere apportate innovazioni, addizioni o migliorie di rilievo senza il preventivo assenso scritto del Comune proprietario, consenso che potrà essere accordato alle seguenti condizioni:

- che l'ASL rinunci ad ogni pretesa di rivalsa per le opere stesse;
- che l'ASL si obblighi alla riduzione in pristino stato prima del termine della convenzione ed a sue spese, ove ne venga richiesto dal Comune.

Nel caso in cui le opere siano state eseguite senza il consenso del Comune esse si intendono, ad insindacabile giudizio del Comune, od acquisite senza compenso alcuno dal Comune stesso oppure vi sarà l'obbligo dell'ASL di rimuoverle a propria cura e spese nei tempi indicati dal Comune.

L'ASL ha ritenuto l'immobile idoneo alla destinazione d'uso convenuta. Resta sin d'ora inteso che ogni intervento che si renderà necessario in futuro, finalizzato al mantenimento dei requisiti per i servizi attivati, sarà a totale carico dell'ASL stessa.

7) Fanno carico all'ASL le riparazioni cagionate da cattivo uso o negligenza, nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria secondo i disposti del Codice Civile.

8) L'ASL sarà tenuta a rifondere tutti gli eventuali danni causati dai propri dipendenti o da terzi ai locali, ai servizi ed agli impianti

Il Comune è esonerato altresì da responsabilità nel caso di interruzioni nella fornitura di servizi indipendenti dalla sua volontà.

9) L'ASL si impegna a riconsegnare, al termine della convenzione, l'unità immobiliare, i servizi e gli impianti in normale stato di conservazione e di manutenzione, avendo riguardo agli impegni assunti all'atto in cui li ha ricevuti in consegna.

10) A tutti gli effetti della presente convenzione le parti eleggono il proprio domicilio in Crema - Piazza Duomo, 25 per il Comune, in Cremona – Via S. Sebastiano 14 per l'ASL.

11) Tutte le spese della presente convenzione e della sua registrazione in caso d'uso sono a carico, in parti uguali, del Comune e dell'ASL.

12) Per quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento, per analogia, alla vigente legislazione in materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Crema, li

Per il Comune di Crema

Per l'ASL